

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
CONTRATTO DI APPALTO

Appalto di esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del Palazzo Municipale sito in piazza Traniello n. 19 nel Comune di Gaeta - primo stralcio - CIG: 81602768C7

Aggiudicatario: Società Molinaro Rocco Costruzioni SRL P.IVA 03115060596 con sede in Lenola Via G. Marconi n. 8 – REA N. LT – 30117 - molinaroroccostruzionisrl@pec.it

Importo contrattuale: € 90.004,40, esclusa IVA al 10% per € 9.000,44, per un importo complessivo di € 99.004,84 con il ribasso d'asta del 5,43%.

Rep n. 152/2021 del 02/08/2021

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di agosto, in Gaeta presso la Residenza Comunale ubicata in Piazza XIX Maggio n. 10,

AVANTI A ME

Avv. Antonella Marra, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c del D. Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

- Ing Massimo Monacelli, Dirigente del Dipartimento – Cura, Qualità



del Territorio e Sostenibilità Ambientale, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. 003527 del 23/01/2019;

- Sig. Rocco Molinaro, nato a LENOLA (LT) il 13/08/1949, Codice fiscale: MLNRCC49M13E527X, residente a LENOLA (LT) in VIA G. MARCONI 8 - CAP 04025, in qualità di Amministratore Unico della Società Molinaro Rocco Costruzioni SRLI - P.IVA 03115060596 con sede in Lenola Via G. Marconi n. 8 - REA N. LT - 30117 - molinaroroccocostruzioni srl@pec.it, giusta certificazione camerale Infocamere documento n. T443853367 del 14/07/2021, di seguito denominato Appaltatore.

I predetti comparenti, di seguito denominato Appaltatore, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 313 del 06/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in parola;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 826 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la procedura di gara, di tipo aperta con aggiudicazione da definirsi




tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e venivano altresì approvati gli atti relativi per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

- che il bando è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di € 95.000,00 di cui € 3.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che all'esito della procedura di gara con Determinazione Dirigenziale n. 684 del 11/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, i lavori venivano aggiudicati all'Impresa Molinaro Rocco con sede in Lenola (LT) – Via G. Marconi n. 8 – P. IVA 01047190598, con il ribasso del 5,43% e quindi per un importo pari ad € 90.004,40 di cui e 3.000,00 oneri per la sicurezza, ed esclusa l'IVA al 10%, per complessivi € 99.004,84 ed il termine contrattuale dei lavori è pari a 100 giorni naturali e consecutivi prorogati di ulteriori 35 giorni con Determinazione Dirigenziale n. 541 del 15/06/2021;

- Che in data 23/11/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 541 del 15/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione ha preso atto del conferimento della Impresa Molinaro Rocco P. IVA 01047190598 nella Società Molinaro Rocco Costruzioni SRL – P. IVA 03115060596, con sede Via G. Marconi n. 8 a Lenola (LT), giusto atto notarile repertorio n. 13816 del 18/12/2020, raccolta generale n.



8353, Notaio Giuseppe Fuccillo di Formia (LT), registrato al n. 17819 del 21/12/2020, con il quale si stabilisce che la Società Molinaro Rocco Costruzioni SRL subentra e succede in tutti i rapporti commerciali e contrattuali in essere in relazione all'esecuzione delle opere in parola;

- che con atto di cooptazione sottoscritto in data 12/01/2021, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Società Molinaro Rocco Costruzioni SRL, come sopra costituita (Mandataria 80%), la Società M3 Molinaro SRL con sede legale in Roma in Via Savona n. 6 P.IVA/C.F. n. 14688131003 (Cooptata al 20%), ha conferito alla mandataria e al suo legale rappresentante, mandato speciale con rappresentanza collettiva irrevocabile alla realizzazione della opera in oggetto dell'atto;

- che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva per la Società come sopra costituita, DURC, prot. INAIL_27283193 emesso in data 31/05/2021, da cui risulta che l'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti ed in corso di validità ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 1 del 12/01/2010;

- che è stata acquisita certificazione tramite il servizio INFOCAMERE per conto delle Camere di Commercio Italiane doc. n. 14688131003 del 14/07/2021;

- che la Società ha prodotto idonea garanzia fideiussoria n. 06/01/213085790, rilasciata dalla Società Finanziaria Romana SPA quale importo della cauzione definitiva dovuta dall'impresa stessa a garanzia dell'adempimento degli oneri e obblighi derivanti dal presente



contratto, in atti al prot. n. 30/09/2020, (certificazioni di qualità UNI ISO 45001:2018 N. IT21/0123 e EN ISO 9001:2015 N. IT21/0122 rilasciata dalla Società di certificazione SGS Italia SPA);

- che la Società ha presentato polizza RCT n. 390636457 rilasciata dalla Società di Assicurazione Generali Italia SPA – Agenzia di Terracina (LT) ed ha presentato quietanza di pagamento del premio relativo alla suddetta polizza;

- che l'Amministrazione, attraverso la BDNA-SICEANT prot. PR_LTUTG_Ingresso_0039665 del 09/06/2021, ha ricevuto comunicazione Antimafia liberatoria attestante che a carico della Società Molinaro Rocco Costruzioni SRL e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. alla data del 14/06/2021 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- che l'Amministrazione ha acquisito certificazione del casellario giudiziale n. 3201009/2021/R del 15/06/2021 per l'amministratore unico Sig. Rocco Molinaro, e le informazioni fornite risultano negative;

- che l'Amministrazione ha acquisito certificazione dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 74/2021/R del 15/06/2021 per la Società come costituita, e le informazioni fornite risultano negative;

- che la Società, ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 1.135,13 quali spese contrattuali integrative giusto



bonifico effettuato in data 30/9/2020, dalla Banca Popolare di Fondi, CRO 58755302709;

- che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: Banca Popolare di Fondi – Agenzia di Lenola (LT) - IBAN: IT09E0529674010CC0020031045 e che la persona autorizzata ad operare sul conto è il Sig. Rocco Molinaro, C. F. MLNRCC49M13E527X.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

La stazione appaltante affida in appalto all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione dell'intervento denominato - lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del Palazzo Municipale sito in piazza Traniello n. 19 nel Comune di Gaeta - sulla base della progettazione posta a base di gara che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Art. 2 - Importo del contratto

L'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori oltre che per tutti gli oneri indicati nel successivo art. 17 e di quelli per la sicurezza, al netto

COMUNE DI GAETA
SEGRETARIO GENERALE
Avvocato Antonella MARRA



dell'IVA è pari a 90.004,40 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato "a Misura".

L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile. I lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione appaltante.

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore dichiara di eseguire i suddetti lavori nei tempi di 100 giorni naturali consecutivi. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenterà specifico programma esecutivo.

Art. 4 - Pagamenti

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione



maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La restante parte del dovuto verrà liquidata in unica soluzione all'Appaltatore all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione;

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.



I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 5 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.



[Handwritten signature]



6. L'inadempimento di tali obblighi costituirà clausola risolutiva espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 6 - Termine per l'esecuzione - Penali

Il tempo per l'esecuzione è fissato in 135 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di € 250,00;

Art. 7 - Sospensioni e riprese dei lavori

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per



ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è



[Handwritten signature]



sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto,



secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 8 - Garanzia e copertura assicurativa

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, la Società, come sopra costituita, ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di € 4.503,00. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 5 % dell'importo garantito.

Nel caso si verificino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di



A handwritten signature in black ink, written over the official stamp.



risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione come richiesto dal Responsabile del procedimento.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La Società produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione.

Art. 9 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori



A handwritten signature in black ink, followed by a second circular official stamp. This stamp is partially obscured by the signature and the page number. It appears to be from the same office as the first stamp.

sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 10 - Piani di sicurezza

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 11 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'appaltatore è obbligato:



COMUNE DI GAETA
SEGRETARIO GENERALE
Avvocato Antonella MARRA



- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

Art. 12 - Specifiche modalità e termini di collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e



Avvocato Antonella MARRA



diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le



ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 13 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.



COMUNE DI GAETA
SEGRETARIO GENERALE
Avvocato Antonella MARRA




Art. 14 - Oneri diversi

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga: a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 15 - Norme finali

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 90.004,40, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, € 200,00. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai



sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione.

Art. 16 - Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, (D. Lgs. n. 101/2018) l'Amministrazione Comunale, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

2. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.

Art. 17 - Riservatezza

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e successive



modificazioni ed integrazioni, (D. Lgs. n. 101/2018), informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs. n. 110/2010 e dal D. Lgs. N.50/2016.

Art. 18 - Domicilio delle parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:

-La Società Molinaro Rocco Costruzioni SRL elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale in Lenola (LT), in Via Marconi 8 molinaroroccocostruzioni srl@pec.it ;

- L'Amministrazione Comunale elegge il proprio domicilio presso la sede in Piazza XIX Maggio 10 04024 Gaeta LT.

Art. 19 - Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto;



- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;
- offerte

Art. 20 - Codice Etico

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento approvato dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione Giunta Comunale n. 47 del 26.03.2021, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del contratto. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune di Gaeta provvederà alla contestazione, assegnando un termine di giorni quindici (gg. 15) per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente del Dipartimento competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto dal risarcimento dei danni.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno



dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa pagine intere ventidue (22) e dieci righe della ventitreesima pagina fin qui escluse le firme. Il presente atto viene sottoscritto alle ore 11:00.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO CTA
(Ing. MASSIMO MONACELLI)

(firma autografa)



Società Molinaro Rocco Costruzioni SRL
(Amministratore SIG. Molinaro Rocco)
(firma autografa)

Rocco Molinaro
Molinaro Rocco Costruzioni s.r.l. unipersonale
Via G. Marconi, 8 - 04025 Lenola (LT)
P. IVA e Cod. fisc. 03115060596
Tel. 0771 598392 - 3356454628
molinarorocco.costruzioni srl@gmail.com
molinarorocco.costruzioni srl@pec.it

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. ANTONELLA MARRA)

(firma autografa e digitale)



E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. vo n. 82/2005.

